



UNIONCAMERE

AP

Ai Segretari generali delle
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

LORO SEDI

Spett.le
Infocamere s.c.p.a.

ROMA**VIA PEC**

Oggetto: Comunicazione del domicilio digitale degli amministratori: articolo 13 del Decreto-Legge n. 159 del 2025 (in vigore dal 31 ottobre 2025)

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: *«nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione»*.

La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale ed ha ristretto il perimetro dei soggetti obbligati, oltre ad aver precisato che il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con quello dell'impresa. Inoltre, è stato definito al 31 dicembre 2025 il termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati.

Un gruppo di lavoro, coordinato da Unioncamere, ha approfondito i contenuti e gli effetti della norma, già in vigore dal 31 ottobre 2025, e convenuto sui termini di una applicazione letterale, anche in attesa della legge di conversione, con gli effetti che si sintetizzano di seguito.

Sono tenuti all'adempimento, in via alternativa, l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione. Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili. Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti con cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.); per i soggetti obbligati che non avessero già ottemperato ai sensi della precedente norma, il termine per mettersi in regola è il 31 dicembre 2025, comunicando al registro imprese un domicilio diverso da quello della società amministrata.

Ad uso di tutte le Camere si fornisce, in allegato, un comunicato condiviso per una informazione uniforme alle imprese sulle novità normative e sulla gestione operativa dell'adempimento.

A breve, appena completata l'analisi tecnica, saranno diramate istruzioni di dettaglio sulla gestione delle pratiche pregresse e sui controlli che saranno progressivamente attivati dal sistema informatico - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento del competente ministero - per la gestione delle pratiche che ricadono sotto la nuova norma, ovvero dal 31 ottobre in avanti.

Un cordiale saluto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli

All.\ Comunicato

Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Sallustiana, 21 - 00187 Roma Tel +39.06.47041 - www.unioncamere.gov.it
Codice Fiscale: 01484460587 Partita Iva: 01000211001 PEC unioncamere@cert.legalmail.it